



# **Il Sistema CONAI e la Gestione del Contributo Ambientale**

*Vicenza, 27 giugno 2014*




# AGENDA

## **1** Il Problema della produzione di rifiuti e la risposta normativa


## **2** Adesione a Conai-gestione del Contributo ambientale

- ❖ Procedure, termini e modalità di applicazione, dichiarazione, esenzione e versamento del Contributo
- ❖ Attività di controllo e procedura di autodenuncia
- ❖ Guida Conai 2014

## **3** I risultati del Sistema Conai/Consorzi di Filiera



## 1. Il Problema della produzione di rifiuti e la risposta normativa



# La crescita del benessere e il cambiamento degli stili di vita hanno modificato la produzione dei rifiuti




**Crescita del benessere e  
diversificazione dei consumi**



- **Maggiore quantità di rifiuti prodotti**
- **Diversa qualità dei rifiuti**
- **Crescenti difficoltà nello smaltimento**
- **Maggiori oneri a carico della Pubblica Amministrazione**

# I rifiuti di imballaggi rappresentano solo il 4% del totale dei rifiuti prodotti




\* L'immesso al consumo complessivo di imballaggi nel 2009 è stato pari a 10.862 kton (meno del 7% del totale dei rifiuti prodotti).


Fonte: elaborazioni CONAI su dati ISPRA – aggiornati al 2009

# Nel 1998 si recuperava solo 1 imballaggio su 3

## Rifiuti di imballaggio nel 1998




## Rifiuti solidi urbani nel 1998




Fonte: elaborazioni CONAI su dati ISPRA

# Nel 2010 si recuperano 3 imballaggi su 4

## Rifiuti di imballaggio nel 2010



## Rifiuti solidi urbani nel 2010



Fonte: elaborazioni CONAI su dati ISPRA

# Nel 1994 arriva la **Direttiva europea 94/62/CE...**

## **COSA RIGUARDA**

- tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo (primari, secondari e terziari)


## **A CHI SI RIVOLGE**

- a tutti i produttori di materiale e di imballaggi e a tutti gli utilizzatori di imballaggi . Con il termine utilizzatori si intendono i produttori di beni di consumo che imballano la propria merce e successivamente la immettono al consumo.

...si ispira a due **PRINCIPI** fondamentali

**1** PRINCIPIO DEL CHI INQUINA PAGA,

ovvero i **produttori/utilizzatori** sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi per tutti i tipi di imballaggio



**2** PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE

tra tutte la parti coinvolte nella produzione, nell'uso e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati, per la gestione dei rifiuti di imballaggio




## ... e introduce obiettivi

- **prevenire e ridurre l'impatto dei rifiuti di imballaggio** sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente;
- **garantire il funzionamento del mercato** e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza;
- **obiettivi di recupero e riciclo** con % da raggiungere;
- **obiettivi** qualitativi di **prevenzione** della produzione di rifiuti di imballaggio;
- **e gerarchia** nel trattamento dei rifiuti di imballaggio.

# Gli Obiettivi di RECUPERO e RICICLO

## Obiettivi al 2001\* – 94/62 CE

	min.	max
Recupero complessivo	45%	65%
Riciclo complessivo	25%	45%
Riciclo per materiale		
acciaio	15%	-
alluminio	15%	-
carta	15%	-
legno	15%	-
plastica	15%	-
vetro	15%	-



## Obiettivi al 2008 – 2004/12 CE

	min.	max
Recupero complessivo	<b>60%</b>	-
Riciclo complessivo	<b>55%</b>	<b>80%</b>
Riciclo per materiale		
acciaio	50%	-
alluminio	50%	-
carta	60%	-
legno **	15%	-
plastica **	22,5%	-
vetro	60%	-

\*In Italia al 2002

\*\* In Italia incrementati:

- per legno al 35%
- per la plastica al 26%

# Nel 1997, con il D.Lgs n. 22, viene istituito il Sistema CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi



*ONAI E' UN SISTEMA PRIVATO, ISTITUITO PER LEGGE,  
COSTITUITO DA PRODUTTORI E UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI.*

E' un consorzio di diritto privato senza fini di lucro nato per perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio immessi sul territorio nazionale.

Il Sistema CONAI indirizza l'attività dei sei Consorzi rappresentativi dei materiali che vengono utilizzati per la produzione di imballaggi: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro.



# Principi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio

Responsabilità condivisa

Chi inquina paga

*[...]individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, **garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata [...]***


**Produttori  
(di imballaggi)**


**Utilizzatori  
(di imballaggi)**

**Pubblica  
Amministrazione**


**Cittadini**

# Gestione del Packaging





## 2. Adesione a Conai-gestione del Contributo ambientale





# Adesione al CONAI

Come previsto dall'art. 221 del D.Lgs. 152/2006, i **Produttori** e gli **Utilizzatori** di imballaggi primari, secondari e terziari partecipano al  
Consorzio Nazionale Imballaggi.

## PRODUTTORI

Fornitori di materiali di imballaggio, Fabbricanti, Trasformatori e Importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio

## UTILIZZATORI

Commercianti, Distributori, Addetti al riempimento, Utenti di imballaggi e Importatori di imballaggi pieni



## Adesione al CONAI

- ❖ Per iscriversi a CONAI occorre inviare la “Domanda di Adesione” con allegata la ricevuta di versamento della quota di adesione.
- ❖ La quota si versa soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato.

# Determinazione della quota di adesione

L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da:

- un **importo fisso** di 5,16 Euro

al quale si aggiunge

- un **importo variabile**, solo per le imprese che nel corso dell'esercizio precedente all'adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro

Ad esempio per un produttore di imballaggi con ricavi di vendite nazionali pari a 1 mln di euro l'importo variabile è di 150,00 € (0,015% dei ricavi).

## Aspetti amministrativi e fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio.

La quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato (nel conto "Partecipazione a altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile).

**Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.**



## Categoria di appartenenza

L'impresa, all'atto dell'adesione, deve indicare la categoria alla quale intende iscriversi: se “produttore” o “utilizzatore” di imballaggi.

Nel caso in cui l'azienda svolge attività che corrispondono a più categorie, la scelta della categoria di adesione va effettuata in base all' “attività economica prevalente”, quella cioè che comporta maggior fatturato per l'impresa.

## Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi

- Aziende di nuova costituzione,
- Aziende che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi

**aderiscono a CONAI entro un mese** dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.

La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.



## Soggetti esclusi

Sono esclusi dall'obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi

(ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata)

Tale esclusione viene meno quando gli utenti finali:

- svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale;
- acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività;
- acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività.

# Adesione ai Consorzi di Filiera

**I Produttori**, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei Produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

*In alternativa, possono*

- organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- oppure attestano sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema[...].

Nel modulo di adesione a CONAI, l'impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

# Domanda di adesione

**Domanda di adesione**

Da inviare a: **CdA CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.59904115

**1** 1.1 Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
1.2 Via/Plazza \_\_\_\_\_ PIC \_\_\_\_\_  
1.3 CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
1.4 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
1.5 Attività prevalente \_\_\_\_\_ Cod. ATECO \_\_\_\_\_  
1.6 Delegato per la compilazione \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**dichiara**

**2** di possedere i requisiti di cui all'articolo 5 dello Statuto e di appartenere alla seguente categoria e relativa componente.

2.1 **Produttori**  Produttori di rotolati di imballaggio  Acciaio  Alluminio  Carta  
 Produttori di imballaggi  Legno  Plastica  Vetro

2.2 **Utilizzatori**  Commercianti e distributori  Altri utilizzatori (adetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni)  Alimentari  Chimici  Altri utilizzatori

**3** di aderire ai Consorzi previsti dall'art. 221 D.lgs. 75/2006. Nella qualità di:  
 Consorzio Nazionale Acciaio  CNL  CNM/CO  Produttore  
 RILIGNO  CDRIPA  COREVI  Utilizzatore

**4** ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto, di aver registrato nel bilancio adativo all'ultimo esercizio chiuso (o, se non disponibile, nell'ultimo bilancio approvato) ricavi complessivi per vendite e prestazioni: \_\_\_\_\_ fino a 500.000,00 Euro \_\_\_\_\_ superiori a 500.000,00 Euro

4.1 di sottoscrivere e versare la quota di partecipazione così determinata.  
Importo fisso 5,16 + importo variabile (4.2) \_\_\_\_\_ = Importo totale \_\_\_\_\_

4.2 Calcolo dell'importo variabile da determinare solo nel caso di superamento dei 500.000,00 Euro di cui al punto 4. I valori base per il calcolo sono quelli desumibili dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione (o, se non disponibile, dall'ultimo bilancio approvato).

Produttori	Utilizzatori adetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni	Commercianti e distributori
Ricavi delle vendite totali nei territori dello Stato di imballaggi e di materiale per imballaggio alla fabbricazione di imballaggi _____ €	Costi degli acquisti, anche dall'estero, di imballaggi o di rotolati di imballaggi _____ €	Ricavi delle vendite e delle prestazioni _____ €
Importo variabile 0,015% _____ €	Importo variabile 0,015% _____ €	Vendite e prest. estero _____ €
		Ricavi vendite e prest. Italia _____ €
		Importo variabile 0,00025% _____ €

4.3  versato su c/c postale n. 98753007 intestato a CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi in data (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_  
 versato con bonifico - n. C/O \_\_\_\_\_ su c/c intestato a CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi  
Codice IBAN: IT 97 03069 01629 100000012414 - BIC: BCITITMM - c/o Intesa Sanpaolo SpA - Filiale n. 27 - Piazza Diaz, 7 - 20123 Milano

**5** di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni, delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti. L'informativa completa, ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 75/2006, è pubblicata e visionabile sul sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org) - Area consorziati/Privacy

**6** di  non conferire delega  conferire delega ai fini della rappresentanza in Assemblea a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 21, fatto salvo il diritto di revoca o di conferimento di nuova delega specifica, a \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

Data \_\_\_\_\_ In fede (il legale rappresentante) \_\_\_\_\_

## Scaricabile:

► sul sito internet CONAI [www.conai.org](http://www.conai.org)  
– Guida e modulistica;

► all'interno della Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale – edizione 2014 )

## A CONAI partecipano oltre 1.000.000 imprese

I Consorziati sono circa **1.000.000** suddivisi in due categorie:

- Produttori materiali
  - Produttori imballaggi
  - Importatori di imballaggi vuoti
- } **Produttori**  
0,8%
- Utilizzatori industriali
  - Importatori di prodotti confezionati
  - Commercianti
- } **Utilizzatori**  
99,2%

➤ il 60% sono Utilizzatori commerciali

➤ Peso 50-50 in Assemblea e CDA

(14+14+1 Rappresentante dei consumatori)



# Sanzioni

In caso di mancata adesione al Conai e/o ai Consorzi di filiera,

**le Province possono irrogare specifiche sanzioni amministrative pecuniarie**

(ai sensi dell'art. 262, comma 1, D.Lgs. 152/2006, in relazione a quanto disposto dall'art. 261, commi 1 e 2, dello stesso decreto).



## Sanzioni

Art. 261 comma 1, D.Lgs. 152/06: «[...] i produttori e gli utilizzatori che non adempiano [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i Contributi pregressi».

Art. 261 comma 2, D.Lgs. 152/06: «i produttori di imballaggi che [...] non aderiscono ai consorzi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 46.500 euro».

# Il Contributo Ambientale

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori **il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata**, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale.

A tal fine CONAI determina e pone a carico dei consorziati il Contributo Ambientale CONAI (CAC). Le somme versate al CONAI sono da questo incassate in nome e per conto dei Consorzi di Filiera ed entrano direttamente a far parte dei loro mezzi propri

MATERIALI	CAC 2012 €/ton	CAC 2013 €/ton	CAC 2014 €/ton
Acciaio	<b>31,00/26,00*</b>	26,00	26,00
Alluminio	45,00	45,00	45,00
Carta	<b>14,00/10,00**</b>	<b>10,00/6,00/4,00**</b>	4,00
Legno	8,00	8,00	8,00
Plastica	<b>120,00/110,00***</b>	110,00	<b>140,00</b>
Vetro	17,82	17,82	17,82

\* Fino al 30/09/2012 **31,00 €/ton** - dall'1/10/2012 **26,00 €/ton**

\*\* Fino al 30/09/2012 **14,00 €/ton** - dall'1/10/2012 **10,00 €/ton** - dall'1/04/2013 **6,00 €/ton** - dall'1/10/2013 **4,00 €/ton**

\*\*\*\* Fino al 30/09/2012 **120,00 €/ton** - dall'1/10/2012 **110,00 €/ton**

## Il CAC deve essere applicato al momento della «PRIMA CESSIONE»

Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- ▶ dell'imballaggio finito effettuato dall' "ultimo produttore" al "primo utilizzatore";
- ▶ del materiale di imballaggio effettuato da un "produttore di materia prima o di semilavorati" a un "autoproduttore" che gli risulti o si dichiari tale.

I materiali di imballaggio e gli imballaggi acquistati all'estero (sia UE che extra UE) sono **soggetti al Contributo Ambientale** in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.

## Cessione tra produttori

### 4.1.4 Cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti ad altro “produttore” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi, o di materiali di imballaggio, li cede a un altro produttore che successivamente li cede a sua volta a un utilizzatore. In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il secondo produttore e l'utilizzatore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell'imballaggio o completamento di gamma); in ogni caso sarà l'ultimo produttore, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti. **Il produttore/cessionario deve rilasciare un'attestazione di esenzione al produttore/cedente con la quale specifica di essere produttore di imballaggi, consorziato Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo ambientale. Nel contempo, il produttore/cedente è tenuto a presentare annualmente al Conai l'elenco nominativo dei clienti che hanno rilasciato tale attestazione.** Diversa è la situazione del produttore che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui prodotto: in questo caso il produttore agisce in veste di semplice utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale applicato dal proprio fornitore.

# Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

## Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- l'indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale;
- il valore totale del Contributo Ambientale.

CONAI prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.

# Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

## Unità di misura

Il produttore deve fornire al proprio cliente utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura emessa deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appositamente predisposte). Se l'unità di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri lineari, metri cubi, metri quadrati, ecc.), il produttore deve provvedere alla conversione in peso. In alternativa è possibile ricorrere a un "peso normalizzato", cioè agli standard indicati dai Consorzi di Filiera in apposite schede tecniche. **Vedi** Parte terza, Schede tecniche per materiale.

Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:

(peso unitario dell'imballaggio per materiale) x (n. dei pezzi) x (ammontare del Contributo per ton)

# Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

Esposizione in fattura per una singola tipologia di imballaggio di un solo materiale

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

## ❖ Esempio 1

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Sacchi (gr cadauno 777=ton lotto 1,554)	pz	2.000	1,11	2.220,00	22%
Contributo Ambientale plastica	ton	1,554	140,00	217,56	22%
<b>Imponibile</b>				<b>2.437,56</b>	<b>22%</b>

# Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

## Esposizione in fattura per più tipi di imballaggio dello stesso materiale

Quando il produttore di imballaggi emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale in due righe successive.

### ❖ Esempio 2

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Pallet di tipo 1	n.	35	3,98	139,30	21%
Contributo Ambientale legno	ton	0,245	8,00	1,96	21%
Pallet di tipo 2	n.	440	5,47	2.406,80	21%
Contributo Ambientale legno	ton	4,840	8,00	38,72	21%
<b>Imponibile</b>				<b>2.586,78</b>	<b>21%</b>

# Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

## ❖ Esempio 3

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Pallet di tipo 1 (ton teoriche 0,007)	n.	350	3,98	1.393,00	21%
Pallet di tipo 2 (ton teoriche 0,011)	n.	440	5,47	2.406,80	21%
Contributo Ambientale legno	ton	7,290	8,00	58,32	21%
<b>Imponibile</b>				<b>3.858,12</b>	<b>21%</b>

# Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

Esposizione in fattura per materiali diversi

Nel caso di una fornitura relativa a più materiali si può far riferimento all'esempio 4.

## ❖ Esempio 4


Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Cassa americana in cartone ondulato (ton cadauna 0,00018)	n.	1.500	4,13	6.195,00	22%
Contributo Ambientale carta	ton	0,270	4,00	1,08	22%
Bottiglie (ton cadauna 0,00043)	n.	2.500	0,62	1.550,00	22%
Contributo Ambientale vetro	ton	1,075	17,82	19,16	22%
<b>Imponibile</b>				<b>7.765,24</b>	<b>22%</b>

# Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

## Esposizione in fattura per imballaggi compositi (poliaccoppiati)

Per gli imballaggi compositi (poliaccoppiati) il Contributo Ambientale CONAI viene applicato al peso dell'intero imballaggio ma facendo riferimento al Contributo del materiale prevalente.

In pratica, a tutti i materiali costituenti l'imballaggio viene comunque applicato un unico Contributo Ambientale: quello del materiale che rappresenta la maggioranza del peso.

 **Vedi** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 1.

### **Imballaggio composito (poliaccoppiato)**

Si tratta di un imballaggio costituito in modo strutturale da diversi materiali poliaccoppiati, non separabili manualmente. Ad esempio sono imballaggi poliaccoppiati i seguenti articoli: cartone per bevande (poliaccoppiato: carta, plastica e alluminio), sacchetto composto da un foglio di alluminio accoppiato con carta, ecc.

# Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

## Esposizione in fattura per imballaggi multimateriali

Per gli imballaggi multimateriali, il Contributo Ambientale CONAI viene applicato ad ogni materiale componente l'imballaggio ceduto. In pratica, va individuato il peso dei diversi materiali componenti l'imballaggio e per ciascuno di essi va indicato in fattura il Contributo Ambientale relativo.

 **Vedi** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 4.

### **Imballaggio multimateriale**

Si tratta di un imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell'imballaggio poliaccoppiato, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati. Ad esempio sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all'interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), ecc.

# Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

## Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori

Il produttore di materia prima destinata a imballaggi, quando rifornisce un autoproduttore, effettua una prima cessione ed è quindi tenuto ad esporre il Contributo Ambientale nella relativa fattura di vendita.

In tal caso il produttore di materia prima deve effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale. Quando rifornisce altri produttori, non è tenuto invece ad alcun adempimento CONAI. Per questo è indispensabile che l'autoproduttore informi preventivamente il produttore di materia prima, attraverso una dichiarazione (modulo 6.4).

### Esposizione in fattura per cessione di più prodotti dello stesso materiale

Quando il produttore di materia prima emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando in due righe successive ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale. Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

 **Vedi** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempi 2 e 3.

# Fatture di vendita dell'Importatore e fatture di vendita successive alla prima cessione

Il cedente può, alternativamente:

► utilizzare la dicitura “*Contributo Ambientale Conai Assolto*”

oppure, in alternativa,

► evidenziare il Contributo Ambientale *per referenza*

## Dichiarazione periodica del Contributo

- I soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a **dichiarare** a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.
- Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il **20 del mese successivo al periodo di riferimento**.
- La periodicità potrà essere **annuale, trimestrale o mensile** in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.
- CONAI prevede anche **procedure semplificate** di dichiarazione (es. per importatori di merci imballate, produttori di etichette, produttori di imballaggi in sughero, nastri adesivi).

# Classi di dichiarazione – Periodicità

## Procedura ordinaria (moduli 6.1; 6.2 – quadro 3; 6.10)

<b>A. Esente</b>	
Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a <b>26,00 Euro</b> .	Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.
<b>B. Annuale</b>	
Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a <b>310,00 Euro</b> .	Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
<b>C. Trimestrale</b>	
Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a <b>31.000,00 Euro</b> .	Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).
<b>D. Mensile</b>	
Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre <b>31.000,00 Euro</b> .	Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

### ⋮ Attenzione

La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

⋮ **Vedi** Per le imprese di nuova costituzione, in caso di apertura di nuove attività da parte di un Consorziato o in caso di subentro ad altro Consorziato dichiarante, parte seconda, Istruzioni per la compilazione del modulo 6.1.

# Classi di dichiarazione – Periodicità Procedura semplificata (modulo 6.2 – quadro 4)

<b>A. Esente</b>	Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a <b>52,00 Euro</b> .	Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.
<b>B. Annuale</b>	Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a <b>310,00 Euro</b> .	Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
<b>C. Trimestrale</b>	Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a <b>31.000,00 Euro</b> .	Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).
<b>D. Mensile</b>	Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo oltre <b>31.000,00 Euro</b> .	Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

## ⋮ Attenzione

La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

⋮ **Vedi** Per le imprese di nuova costituzione, in caso di apertura di nuove attività da parte di un Consorziato o in caso di subentro ad altro Consorziato dichiarante, parte seconda, Istruzioni per la compilazione del modulo 6.1.

## Dichiarazione per importazione: procedura semplificata (anno 2014)

### PROCEDURA SEMPLIFICATA per importazioni di imballaggi pieni:

A) prodotti alimentari → **0,08%**  
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate

B) prodotti non alimentari → **0,04%**  
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate

C) Calcolo forfetario → **37 €/ton**  
sul peso dei soli imballaggi delle merci



#### Attenzione

La procedura scelta vale per l'intero anno solare.

Nel capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.


# Dichiarazione per importazione: integrazione distinzione vuoti/pieni

NOVITÀ

Alcuni moduli di dichiarazione (mod. 6.2 e 6.10) sono stati integrati con la distinzione tra i quantitativi di imballaggi vuoti e pieni immessi o esportati

*Tale integrazione è dovuta all'esigenza, da parte di CONAI, di disporre di una serie di informazioni sui flussi di imballaggi per ottemperare ad obblighi di legge (art. 220 comma 2, D.lgs. 152/2006 sm) ai fini della compilazione del MUD.*

Modulo 6.2



Materiale imballaggio	A	B		C
	Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati		Contributo Ambientale
	ton	Vuoti (ton)	Pieni (ton)	Euro/ton
Acciaio				26,00
Alluminio				45,00
Carta				4,00
Legno				8,00
Plastica				140,00
Vetro				17,82

# Rettifiche di dichiarazione/fatturazione

## Rettifiche di dichiarazione in eccesso

In questo caso la rettifica dovrà essere effettuata con una nuova dichiarazione recante l'importo esatto e/o con allegata una richiesta di storno parziale della dichiarazione errata e la specifica della causale dell'errore.

## Rettifiche di dichiarazione insufficiente

In questo caso la rettifica dovrà essere effettuata presentando un'autodenuncia con la specifica causale e mediante la presentazione, nei trenta giorni successivi all'autodenuncia, della dichiarazione integrativa per lo stesso periodo di quella insufficiente. [Vedi](#) Parte seconda, modello di autodenuncia.

# Rettifiche di dichiarazione/fatturazione

## Resi

Si possono verificare due casi:

- la vendita e il reso di imballaggi avvengono entrambi nello stesso periodo di dichiarazione: relativamente alle quantità di imballaggi vendute e rese non verrà effettuata alcuna indicazione nella dichiarazione periodica;
- il reso avviene su imballaggi già sottoposti a Contributo e inseriti in una precedente dichiarazione periodica: al momento della nuova dichiarazione, l'azienda detrae i quantitativi di imballaggi resi (nella colonna B del modulo 6.1, o 6.2 in caso di importazione).



### Attenzione

In caso di variazione del Contributo Ambientale unitario tra il momento di fatturazione del Contributo Ambientale al cliente e quello del reso, la rettifica dovrà essere eseguita sulla dichiarazione originaria (ossia quella relativa al periodo in cui è stato fatturato/dichiarato il Contributo Ambientale sugli imballaggi resi).

Nel caso in cui le quantità rese siano maggiori delle quantità vendute, per quel periodo non verrà presentata una dichiarazione con importo negativo bensì si riporterà tale valore nel periodo successivo fino all'esaurimento del credito stesso.

# Modalità di invio delle dichiarazioni

Le dichiarazioni di competenza 2013 (dicembre, IV trimestre e anno 2013) possono essere inviate a CONAI con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione, tra i quali:

## Ⓢ Dichiarazioni on line:

all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Per la dichiarazione inviata, il Consorzio riceve immediatamente - via email - la ricevuta di presentazione (da cui risulta anche la data di invio) che deve essere debitamente conservata.

## Ⓢ Dichiarazioni trasmesse via fax

ai numeri indicati nei diversi moduli di dichiarazione (02.54122656, 02.54122680). In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione unitamente alla dichiarazione inviata.

## Ⓢ Dichiarazioni inviate con raccomandata A.R.

all'indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano. Il Consorzio è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

# Modalità di invio delle dichiarazioni

NOVITÀ

A partire dalle dichiarazioni del contributo di competenza dell'anno 2014 e dalle richieste di rimborso/esenzione presentate nel 2014 per attività di esportazione effettuata nel 2013, diventa obbligatoria la modalità di invio attraverso il

## *Servizio "Dichiarazioni on line":*

Il servizio è fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Area Consorziati.

Per problemi o chiarimenti sul funzionamento dello stesso si può scrivere al seguente indirizzo e-mail: [supporto@conai.org](mailto:supporto@conai.org).

## Versamento del Contributo

- Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI
- CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali
- I produttori, o gli importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale
- In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un'unica fattura complessiva

## **Esentati gli imballaggi che escono dal territorio nazionale**

Gli imballaggi che vengono esportati escono dalle competenze di CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

Le procedure previste sono:

**Ordinaria  
Ex-Post**

**Semplificata  
Ex-Ante**

**Compensazione  
Import/Export**

## Procedure ordinaria ex–post: Rimborso

Consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il *rimborso* del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi.

Entro il **31.03.2014** occorre trasmettere a Conai il **Modulo 6.6** con allegato:

- **Scheda tecnica** (solo la prima volta che si richiede la procedura ex-post e ogni volta che cambiano i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo)
- **Modello Dichiarazione IVA (quadri VE e VF) oppure (nel caso non fosse disponibile entro il 31.03.2014) un'autocertificazione e la comunicazione annuale dati IVA**

***Conai autorizza in forma scritta il rimborso***

## Procedura semplificata ex-ante

Consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione (*plafond*) prevista per singolo materiale nel corso dell'anno solare ed evitare il pagamento del Contributo Ambientale su tale quota.

Entro il **31.03.2014** occorre trasmettere a Conai il **Modulo 6.5** con allegato:

➤ **Elenco dei fornitori;**

*e se si tratta del primo anno di utilizzo della procedura ex-ante:*

- **Scheda tecnica** (da inviare ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo);
- **Modello Dichiarazione IVA** (o comunicazione annuale dati IVA).

**Il consorzio, inoltre, trasmette ai propri fornitori il Modulo 6.5/Fornitori nel quale comunica i Plafond di esenzione.**

# Procedura semplificata ex-post

NOVITÀ

## Sono state aggiornate le procedure di rimborso.....

festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. **A partire dal rimborso per le esportazioni effettuate nel 2013, le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non saranno più respinte, ma verrà riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.**

### ⋮ Attenzione

Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 26,00 Euro per ciascun materiale.

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono assoggettate al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l'effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.

**A partire dall'anno 2015 il termine per la presentazione delle richieste di rimborso riferite all'anno 2014 sarà anticipato al mese di febbraio (anziché marzo). Resta fermo il rimborso del 75% dell'importo spettante in caso di ritardi contenuti nei trenta giorni dalla scadenza del termine.**

# Procedura semplificata ex-ante

NOVITÀ

## ... ed esenzione per attività di export

A partire dal rimborso per i crediti risultanti dai moduli 6.5 CONAI relativi alle esportazioni effettuate nel 2013, le richieste pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine su indicato non saranno più respinte, ma verrà riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. Rimane l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale dovuto per i saldi a debito comunque fatturati da CONAI.

A partire dall'anno 2015 il termine per la presentazione delle richieste di esenzione sarà anticipato al mese di febbraio (anziché marzo). Resta fermo il rimborso del 75% dell'importo spettante in caso di ritardi contenuti nei trenta giorni dalla scadenza del termine.

# Procedura di compensazione import-export

Consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio

La dichiarazione si effettua attraverso la compilazione del

## **Modulo 6.10**

Le eventuali posizioni creditorie risultanti alla fine dell'anno solare (indipendentemente dalla periodicità di dichiarazione e/o dalla volontà di proseguire la procedura di compensazione nell'anno successivo) dovranno essere chiuse attraverso l'invio della richiesta di rimborso con la procedura ordinaria "ex post", nel senso che non potranno essere riportate nella colonna B della prima dichiarazione dell'anno successivo.



## Attività di controllo di Conai

Lo Statuto ed il Regolamento Conai prevedono la possibilità di eseguire controlli diretti nei confronti delle AZIENDE CONSORZIATE le quali, al momento dell'adesione, accettano senza riserve l'osservanza delle norme consortili, compreso l'obbligo di fornire al Conai dati e informazioni – se richiesti.

## Sensibilizzazione delle aziende non consorziate

Conai svolge altresì un'attività di sensibilizzazione nei confronti delle AZIENDE NON CONSORZIATE - potenzialmente obbligate ad aderire a Conai in qualità di “produttore” o “utilizzatore” di imballaggi - mediante l'invio di una richiesta scritta con il richiamo agli obblighi di legge e consortili e/o con l'invito a regolarizzare la loro posizione verso Conai, se ne ricorrono i presupposti.



## Violazioni

L'art. 13 del Regolamento CONAI sancisce: “costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti infrazioni:

- a) omessa applicazione del contributo ambientale;
- b) omessa o insufficiente indicazione del contributo ambientale (...);
- c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del contributo ambientale (...);
- d) infedele dichiarazione del contributo ambientale (...);
- e) utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione (...).

# Sanzioni

Per una o più di dette infrazioni (...) si applica una sanzione pecuniaria pari al:

- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione (...);
- 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni (...)."

Dette sanzioni sono ridotte alla metà qualora:

- (i) ai sensi dell'art. 11, comma 4, non vi sia stata contestazione o l'impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
- (ii) in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale risulti comunque accertata un'omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.



NOVITÀ



## L'autodenuncia


Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione o nella dichiarazione del Contributo Ambientale può avvalersi della **procedura di autodenuncia**.

NESSUNA SANZIONE È PREVISTA A SEGUITO DI AUTODENUNCIA, fermo restando l'applicazione degli interessi di mora, a condizione che il Consorziato:


- informi spontaneamente CONAI, prima dell'avvio dei controlli;
- dichiarare il Contributo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione dell'autodenuncia.

Per saperne di più...

**“Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale”  
Edizione 2014**



Guida  
all’adesione  
e all’applicazione  
del Contributo Ambientale  
2014




## Il servizio informativo e i canali di comunicazione Imprese-CONAI


Per tutte le informazioni sull'adesione al Consorzio e la gestione del Contributo Ambientale CONAI è attivo, dalla fine del 2006, un servizio informativo che risponde al

**numero verde gratuito 800.337799**

Inoltre CONAI porta avanti una consolidata collaborazione con le **Associazioni di Categoria territoriali**, espressione diretta delle imprese



### 3. I risultati del Sistema Conai/Consorzi di Filiera





## In termini di performance...

- Nel 2013 il **recupero complessivo** di imballaggi, ha raggiunto la percentuale del **76,7%**, **equivalente a 8,7 milioni di tonnellate recuperate** su un totale di circa 11,4 milioni di tonnellate immesse al consumo: 3 imballaggi su 4 sono quindi recuperati.
- Il **riciclo** è stato del **66,5%** dell'immesso al consumo (2 imballaggi su 3), equivalente a circa 7,6 milioni di tonnellate.

## Il sistema ha raggiunto e sostenuto l'intero Paese

Lo sviluppo delle convenzioni sulla raccolta differenziata previste dall'Accordo quadro ANCI-CONAI, ha coinvolto nel 2013 fino a **7.325 Comuni** (fino ad un massimo di **57 milioni di cittadini**: il 96% dell'intera popolazione).

Nell'ambito dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI in **15 anni** oltre 2,5 miliardi di euro sono stati erogati ai Comuni

# Nel 2013 sono ampiamente superati gli obiettivi minimi di riciclo e recupero

## Highlights

### Dati preliminari 2013

Imballaggi  
immessi  
al consumo

11,4

milioni  
di tonnellate


Rifiuti  
di imballaggio  
riciclati

66,5%

Rifiuti  
di imballaggio  
recuperati


76,7%

# L'impegno di tutti ha prodotto, negli imballaggi, un'Italia diversa



Nel 2013 “solo” il 23,3% dei rifiuti di imballaggio prodotti è stato smaltito in discarica

# Il sistema ha sempre avuto un ruolo sussidiario



Fonte: CONAI-Consorti di Filiera.

Confronto tra quantità avviate a riciclo da gestione consortile e indipendente



# I benefici del riciclo

In termini ambientali, in 15 anni, Il Sistema Conai ha permesso di:

- evitare emissioni di CO<sub>2</sub> per complessivi 82 milioni di tonnellate;
- evitare la costruzione di 500 discariche;  
ridurre del 60% dei quantitativi di rifiuti di imballaggio destinati a smaltimento;
- creare 16.000 occupati incrementali diretti. Se si estende il computo agli addetti dell'industria del riciclo a valle delle attività del Sistema, la stima è di ulteriori 20.700 unità, con un totale quindi di 36.700 posti di lavoro.

***Grazie per l'attenzione!***

*CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi  
Area Consorziati*

*numero verde: 800337799 (per informazioni su adesione e applicazione del Contributo Ambientale)*